



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile n°9 – Cap.15063 - Tel.0143.47117 - Fax.0143.477285 – E.mail=comune.cassanosp@libamanet.it

Prot. n. 1049 del 12/04/2014

Ordinanza Sindacale n°01 / 2014

OGGETTO: deficit fattore G6PD (favismo) – prevenzione degli effetti e misure precauzionali sanitarie da adottare.

IL SINDACO

VISTA l'istanza prot.902 del 31/03/2014, con la quale un privato cittadino ha segnalato (comprovando con documentazione medica) che suo figlio minore è affetto da una carenza congenita dell'enzima glucosio6fosfato deidro-genasi (G6PD) che determina la malattia comunemente chiamata "favismo" e peraltro risulta che, in forma molto meno grave, ne risulta affetta anche la madre del bambino;

PREMESSO che, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio6fosfato deidro-genasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;

CONSIDERATO che l'ingestione, contatto o esposizione a vegetali quali fave e piselli e anche l'inalazione dei loro pollini o semplici odori, può causare nei soggetti predisposti malessere e, in alcuni gravi casi, scatenare crisi emolitiche tali da poter mettere seriamente in pericolo la vita dei soggetti affetti in forma grave da questo problema;

CONSIDERATO che l'intervento preventivo più efficace consiste nell'assenza di colture di detti vegetali nelle prossimità del luogo di domicilio di coloro che soffrono di carenza dell'enzima G6PD e che le rivendite alimentari di tali vegetali ne tutelino la loro esposizione all'aperto o comunque in locali non chiusi, provvedendo ad imbustare tali prodotti o conservarli in contenitori chiusi;

PRESO ATTO del parere n.9 del 19/11/2012 emesso dal Ministero della Salute - Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare – che comunque afferma che *"non vi siano evidenze sufficienti per poter affermare che esista una correlazione tra l'esposizione a pollini di fave e piselli e l'insorgere di crisi emolitiche acute in soggetti affetti da deficit di G6PD"*;

RITENUTO che, in ogni caso, la libera iniziativa economica e non dei privati, debba essere contenuta nell'esigenza generale di tutelare la salute pubblica - ancorché di un unico soggetto e anche per le forme meno gravi di tale deficit enzimatico - e pertanto di dover intervenire a titolo di prevenzione alla tutela della salute dei soggetti affetti da favismo;

VISTO D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento" così come modificato dal D.L. 23.05.12008 n.92 convertito con Legge 24.07.2008 n.125;

ORDINA

- Il divieto di coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 metri in linea d'aria dalle abitazioni di Via Sobrero nonché dal complesso scolastico di Viale Stazione (Scuola Materna, Elementare e Media), come da estratto topografico allegato;
- che il presente divieto, avente natura puramente preventiva, sia osservato sino a quando non verrà emanata una nuova disposizione;
- che la vendita di fave e piselli freschi se esposti all'aperto o comunque in locali non chiusi, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto, nel mercato settimanale e nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché tali vegetali siano confezionati in sacchetti sigillati o in contenitori chiusi, dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli con dicitura "Avviso per la clientela a rischio di crisi emolitica da favismo; in questo esercizio commerciale sono in vendita fave e piselli freschi esposti confezionati".

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione della presente ordinanza all'albo on-line e affissione nei luoghi pubblici di idoneo avviso esplicativo.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso, per conoscenza e per quanto di competenza, al locale Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri e al Servizio Igiene degli Alimenti dell'ASL AL, sede di Acqui Terme (AL).

Si informa che ai sensi dell'art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all'Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Cassano Spinola, lì 09/04/2014

Il Sindaco
F.to (Alliano Giovanni)